CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 286/2005, per Vettore si intende la C.T. Transport s.r.l. con sede in Parma, via Botteri n. 17 C.F. e P.I. 02427300351 iscritta all'albo dei trasportatori della provincia di Parma. Per Committente o mittente si intende la persona fisica o giuridica che conferisce l'incarico al Vettore. Per Caricatore, che può o meno coincidere con il Committente, si intende la persona fisica o giuridica che consegna la merce al Vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto. Per Destinatario si intende la persona fisica o giuridica alla quale deve essere riconsegnata la merce. Oggetto del Contratto sono i servizi di trasporto che il Committente affiderà al Vettore al fine di trasferire beni e/o merci rientranti nella sua disponibilità, da un luogo ad un altro, verso pagamento di un corrispettivo. La merce trasportata potrà appartenere a diverse categorie merceologiche. La tipologia della merce sarà meglio specificata all'interno di documenti utilizzati nel corso del trasporto, come ad esempio il Documento di Trasporto (DDT) o documento similare - bolla di accompagnamento – fattura immediata (successivamente anche indistintamente e singolarmente indicati come "documenti di accompagnamento"). La quantità di tali merci sarà definito nei documenti d'accompagnamento allegati di volta in volta all'atto della comunicazione del ritiro e della consegna della merce. Il trasporto della merce nella tipologia e quantità di volta in volta indicate per ciascun trasporto, avverrà sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle stesse. Il Vettore deve impiegare, nell'esecuzione dei servizi di trasporto automezzi idonei alla tipologia di merce trasportata per assicurarne una corretta e puntuale esecuzione. Il Vettore dichiara di essere a conoscenza di tutte le vigenti norme relative all'esercizio dell'attività di cui si tratta, con particolare riferimento al rispetto della normativa legislativa e regolamentare relativa ed inerente alla sicurezza della circolazione stradale e l'operatività in sicurezza del trasporto.

2. ASSUNZIONE DEGLI INCARICHI.

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, le presenti Condizioni Generali di Contratto, disciplinano i contratti stipulati con la C.T. Transport s.r.l. e integrano quanto previsto dai documenti di trasporto emessi e dai singoli contratti stipulati. Le presenti condizioni fomano parte integrante del contratto tra il Vettore e il Committente. L'incarico si intende assunto dal Vettore alle presenti Condizioni Generali. Il Vettore ha piena facoltà e discrezionalità nella scelta dei percorsi da utilizzare, dei veicoli da utilizzare, delle modalità di esecuzione delle prestazioni vettoriali, nonché dei dispositivi tecnici da adottare, per l'esecuzione dell'incarico.

3. ESECUZIONE DEGLI INCARICHI DI TRASPORTO

I Trasporti affidati al Vettore sono eseguiti mediante gli autoveicoli nella sua disponibilità o tramite sub-vezione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 6 bis del D.lgs. 286/2005 e sue successive modifiche, ai fini dell'identificazione: a) della quantità e della tipologia della merce trasportata; b) del luogo di presa in consegna e riconsegna al destinatario; c) delle indicazioni circa il luogo, l'orario e le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico delle merci; d) la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi e semirimorchi utilizzati per il trasporto; essendo elementi di volta in volta diversi e non sempre determinabili a priori se non al momento dell'affidamento del servizio di trasporto al Vettore, le Parti concordano di rinviare l'indicazione dei suddetti dati nel DDT o nei documenti d'accompagnamento, e, per quanto concerne gli elementi di cui al precedente punto c), anche alle comunicazioni via posta elettronica ordinaria scambiate tra il Committente e il Vettore, che, unitamente al DDT, costituiranno parte integrante del contratto di trasporto.

Il Vettore è libero di programmare la sua attività nell'osservanza dei termini e delle condizioni stabiliti dal Committente e alle indicazioni operative dallo stesso fornite nei singoli ordini di trasporto, senza che questi possa interferire nell'esecuzione dei programmi del Vettore stesso, il quale è responsabile esclusivamente del risultato della sua opera che svolge in piena autonomia. L'attività del Vettore comprende in generale: a) il trasporto delle merci, dal lunedì al venerdì compreso,ed in qualsiasi orario, secondo il percorso liberamente scelto; b) la consegna delle merci ai destinatari indicati nel documento di trasporto, nel rispetto dei tempi e dei termini concordati tra le parti, fatta salva in ogni caso la necessità che la determinazione di detti tempi e termini sia compatibile con la normativa posta a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale; c) l'adempimento delle prescrizioni amministrative circa la riconsegna delle merci, in particolare sottoscrivere ai destinatari il documento di trasporto, con consegna di copia dello stesso; d) l'esecuzione delle consegne nel rispetto della normativa concernente le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale; e) l'esecuzione dei trasporti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle carte di circolazione dei veicoli utilizzati per detti trasporti.

Sono escluse dall'oggetto del presente contratto le prestazioni e i servizi relativi alle attività di carico e scarico merci, con conseguente esonero da responsabilità del Vettore per i danni cagionati ai beni e/o merci durante dette attività.

Fatto salvo quanto previsto al precedente capoverso, le Parti, con atto separato scritto, anche tramite e.mail, potranno concordare che le prestazioni poste a carico del Vettore comprendano anche quelle relative al carico e allo scarico delle merci, attività per le quali verranno stabiliti ulteriori obblighi a carico delle Parti ed un corrispettivo ulteriore per il Vettore.

In ogni caso, resta inteso che, ai fini di una operatività in sicurezza delle operazioni di trasporto e in base a quanto disposto dal d.lgs. 286/2005, le tempistiche di riconsegna delle merci ai destinatari dovranno essere compatibili con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità di guida e di riposo dei conducenti, così come previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 561/2005 e del Regolamento (UE) n. 165/2014.

Il Committente, al fine di evitare di essere solidalmente responsabile con il conducente del veicolo con cui viene effettuato il trasporto ai sensi dell'art. 7 co. 3 del D.lgs. n. 286/2005, è altresì tenuto ad astenersi dall'impartire al Vettore qualsiasi tipo di ordini ed istruzioni di esecuzione del servizio di trasporto in contrasto con le norme vigenti in materia di sicurezza della circolazione stradale.

4. VALIDITA', DECORRENZA, RINNOVO DELL'OFFERTA CONTRATTUALE E DISDETTA.

La validità dell'offerta e la sua decorrenza sono subordinate all'accettazione del contratto di trasporto.Gli incarichi trasmessi verbalmente, anche in via telefonica, devono essere confermati per iscritto mediante la sottoscrizione del contratto.

5. ISTRUZIONI DEL COMMITTENTE

È onere del Committente impartire le istruzioni relative alla consegna delle merci oggetto del presente Contratto nel Documento di Trasporto o per iscritto in altro documento anche tramite e-mail. Tali indicazioni fornite per iscritto costituiranno parte integrante e sostanziale del presente contratto Il Committente deve consegnare il Documento di trasporto al Vettore dopo che la merce è stata caricata sul mezzo, prima che inizi il relativo trasporto.

Il Committente è tenuto a fornire al Vettore tutte le indicazioni e tutti gli elementi utili ai fini di una corretta e puntuale esecuzione dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto.

Il Committente è tenuto alla compilazione del Documento di Trasporto, inserendo i dati richiesti dalla legge (art. 1 D.P.R. n. 472/1996).

Qualora a compilare il Documento di Trasporto sia soggetto diverso dal Committente (es. il produttore o il detentore della merce), è onere del Committente verificare che il DDT sia stato compilato correttamente.

6. UTILIZZO SUB-VETTORI

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore potrà avvalersi di uno o più subvettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta. Rimane fermo per il sub-vettore il divieto previsto dall'art. 6-ter comma 3 del D.lgs n. 286/2005.

7. OBBLIGHI DEL VETTORE

Il Vettore è responsabile dell'osservanza della disciplina dell'autotrasporto e delle norme della sicurezza stradale che dichiara di conoscere e rispettare. Gli automezzi del Vettore dovranno essere conformi a tutte le disposizioni normative vigenti, anche in relazione al profilo assicurativo. Il Vettore garantisce inoltre la piena idoneità dei medesimi all'impiego e la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza, antinfortunistica e igiene sul lavoro. Altresì, il Vettore dichiara e garantisce che gli automezzi usati nell'esecuzione dei Trasporti saranno soggetti ad una costante manutenzione a tutela della integrità delle merci trasportate e della incolumità del conducente e della sicurezza stradale. Il Vettore è esclusivamente responsabile delle obbligazioni che contrae verso i propri ausiliari e verso i propri dipendenti.

8. OBBLIGHI DEL VETTORE CONNESSI ALL'OPERATO DEI CONDUCENTI

Il Vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi e individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto terzi.

9. RESPONSABILITA' DEL VETTORE – LIMITAZIONI ED ESONERO DELLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE – ASSICURAZIONE MERCI.

La responsabilità del Vettore inizia a decorrere dal momento in cui le merci vengono caricate sui veicoli dallo stesso messi a disposizione, nel luogo a lui indicato dal Committente per essere caricate a bordo degli automezzi e permane sino al momento in cui viene effettuata la riconsegna al destinatario.

Ai sensi dell'art. 1693 c.c., il Vettore risponde per la perdita e per l'avaria delle merci trasportate, dal momento della presa in consegna sino al momento della riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita e/o l'avaria sia derivata esclusivamente dal caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle merci stesse o dal loro imballaggio o dal fatto del Committente o da quello del destinatario.

Al fine di determinare il risarcimento dovuto dal Vettore in caso di perdita e/o avaria della merce, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 1696 c.c., come da ultimo modificato dall'art. 10 del D.lgs. n. 286/2005, ai sensi dei quali: "Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal Vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali."

Il Vettore dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa, c.d. "copertura vettoriale", su tutto il territorio nazionale, per i danni da avaria, ribaltamento, bagnatura e furto per l'importo di € 1,00 al kg. di merce trasportata, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1696 c.c., come emendato dal d. lgs. n. 286/2005, art. 10. Pertanto, il committente accetta e dichiara di non pretendere a titolo di risarcimento dal Vettore importi superiori e diversi rispetto a quelli di cui agli indicati massimali.

Il Vettore, nel caso di impedimenti nella continuazione del trasporto (dovuto, a titolo esemplificativo, a rottura del mezzo o incidente stradale) e di impedimento alla riconsegna delle merci al destinatario, è tenuto a darne immediato avviso al Committente, specificando dettagliatamente le circostanze che hanno impedito la riconsegna delle merci. In detti casi, il Vettore è tenuto a richiedere al Committente le istruzioni necessarie in relazione al caso.

Il Vettore, inoltre, non risponde della perdita o avaria delle cose trasportate in conseguenza di: 1. mancato impiego di veicoli idonei per la spedizione di merci particolari, per le quali il Committente non ha evidenziato le specifiche precauzioni da adottare; 2. scarico, carico, movimentazione della merce effettuata a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono in loro nome e conto; 3. qualità di alcune merci che, per cause inerenti la loro natura, sono soggette a perdite totali o parziali, avaria o deterioramento; 4. qualità di merci non conformi alla descrizione fornita dal mittente o per cui il mittente non abbia osservato le prescritte norme di sicurezza; 5. insufficienza o inesattezza di marche e numeri di colli. Allo stesso modo, il Vettore non risponde della perdita o dell'avaria della merce trasportata, qualora il destinatario apponga riserve generiche e/o riserve di successiva verifica e/o non dettagliate nella lettera di vettura (o DDT o documento di accompagnamento) in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio. Eventuali

reclami, possibili solo dopo corretta apposizione della riserva sul ddt e/o documenti d'accompagnamento, relativi alla responsabilità del Vettore per perdita o avaria della merce trasportata, dovranno essere comunicati per iscritto al Vettore, a pena di decadenza, nel termine tassativo di 8 giorni di calendario dalla data di accettazione della merce per le spedizioni nazionali. Il Committente è tenuto a dichiarare preventivamente il valore della merce ai fini dell'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto, nonché per i conseguenti adeguamenti tariffari. In difetto, anche ai fini risarcitori, si presume che il valore della merce trasportata non sia superiore ad Euro 1,00 per chilogrammo.

Il Vettore non è responsabile dello stato delle merci caricate, della loro fissazione e di eventuali danni alle stesse causati da carenze nel fissaggio. Il Vettore altresì non è responsabile di eventuali diversità merceologiche e/o classificazione delle merci effettivamente trasportate rispetto a quelle descritte nei documenti di trasporto.

Ferme restando le regole di responsabilità del Vettore, di cui ai precedenti punti, si riconosce espressamente che la rapina da cui derivi la perdita totale o parziale delle merci, sia che abbia luogo nel corso di esecuzione della prestazione vettoriale, sia che avvenga nella fase di deposito delle merci presso i terminal/magazzini/filiali del Vettore conto terzi, esclude la responsabilità del Vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore. Altre ipotesi di caso fortuito ai sensi degli artt. 1693 e 1964 cod. civ., per espressa pattuizione delle parti, sono le seguenti: a) il furto; b) il saccheggio; c) gli scioperi; d) le serrate; e) le sommosse; f) gli atti di terrorismo; g) la pirateria; h) l'incendio e l'inondazione; i) le calamità naturali; l) le interruzioni per qualsivoglia motivo della viabilità; m) il crollo e/o dissesto e/o avaria di infrastrutture stradali.

10. SVINCOLO DELLE MERCI

Il Destinatario ha li disponibilità delle merci trasportate soltanto successivamente allo svincolo delle stesse, da intendersi effettuato con la sottoscrizione del Documento di Trasporto o di altro documento ad esso equipollente.

11. CORRISPETTIVO

A fronte dell'effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto il Committente si impegna a corrispondere al Vettore il corrispettivo come è stato concordato per iscritto tra le parti.

Ove non diversamente pattuito, tale corrispettivo si intende comprensivo di qualsiasi onere accessorio necessario per l'esecuzione del trasporto (es. pedaggio autostradale).

12. SOSPENSIONE ESECUZIONE PRESTAZIONE VETTORIALE

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 cod. civ. il Vettore ha facoltà di sospendere, senza alcun obbligo di preventivo avviso al Committente, l'esecuzione delle prestazioni vettoriali in caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del cliente dell'obbligo di pagamento, nei termini previsti, dei corrispettivi dovuti al Vettore.

Il Committente rinunzia, sin d'ora, a qualsivoglia diritto, eccezione o azione nei confronti del Vettore, in relazione alla sospensione descritta.

13. DOCUMENTO DI TRASPORTO

I documenti di trasporto devono contenere in forma chiara e non equivoca tutti i dati essenziali per l'esecuzione del trasporto, recando: il numero dei colli, la natura delle merci, l'esatto volume delle merci espresso in metri cubi, il peso lordo espresso in chilogrammi, la tara di eventuali attrezzi, le misure massime di ingombro delle merci, l'indirizzo del mittente completo di CAP e sigla della provincia, l'indirizzo del destinatario completo di CAP e di sigla della provincia.

In caso di indicazioni errate in tutto o in parte, le spedizioni saranno fatturate in base ai pesi ed ai volumi rilevati dal Vettore, anche successivamente all'accettazione della spedizione ed in assenza del cliente.

14. TERMINI DI RESA

La riconsegna della merce a destino avviene nei termini necessari per l'esecuzione della spedizione, compatibilmente con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e riposo, nonché con quanto previsto dell'art. 7, d.lgs. 286/2005, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiane e, sempre che l'eventuale ritardo non sia derivato da casi fortuiti o forza maggiore.

I termini di resa, che dovranno in ogni caso risultare espressamente previsti, sono espressamente sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali e nei giorni infrasettimanali a cavallo tra due festività e/o tra una festività e i giorni di sabato e di domenica, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. Nel periodo di agosto, festività pasquali e natalizie sino all' Epifania, i tempi di resa indicativi subiranno una variazione in aumento, causa le ridotte attività lavorative del comparto trasporti in generale ed i suddetti periodi non potranno, in alcun caso, essere presi a riferimento per eventuali valutazioni di performance.

Il Vettore fornisce, in via indicativa e non tassativa, i suoi termini di resa; eventuali termini tassativi di resa devono essere specificati sui documenti di trasporto dal mittente ed accettati per iscritto dal Vettore. Eventuali inadempimenti del Vettore, se ed in quanto accertati, potranno dare diritto al rimborso limitatamente alle spese di trasporto della singola spedizione, con esclusione di qualsiasi voce di danno di qualsivoglia natura e titolo.

Gli usuali termini di resa non potranno essere garantiti in presenza di merci che, per pesi e/o dimensioni, non rientrino negli standard convenuti.

15. GIACENZA

Si verifica per impedimento alla consegna, a causa di rifiuto del destinatario, di destinatario sconosciuto o di destinatario irreperibile; al rientro della merce si procede all' apertura della "giacenza" e all' immediata comunicazione al mittente.

Trascorsi i giorni convenuti dalla comunicazione di giacenza che il Vettore inoltrerà al Committente, senza che questi abbia fornito per iscritto al Vettore precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce. Le spese di giacenza verranno addebitate come concordato tra le parti.

16. CONTRASSEGNO

Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente, esclusivamente con specifica indicazione inserita sul documento di trasporto, in prossimità dei dati essenziali e necessari al Vettore per la consegna delle merci.

Il mandato deve essere espresso, chiaro e ben visibile, con indicazione della parola "CONTRASSEGNO" dell'importo in Euro specificato in cifre e lettere, con le eventuali modalità di esazione impartite e formulate in italiana.Il Committente deve specificare anticipatamente la natura del contrassegno al Vettore mediante e.mail da inviare al Vettore all'indirizzo indicato contratto di trasporto di merci in essere tra le parti. Se tale comunicazione non viene fornita, il Vettore non si può ritenere responsabile della gestione del contrassegno affidato. Il mancato espletamento delle formalità suddette, comporterà l'esonero del Vettore dalle responsabilità relative al mancato o errato incasso del contrassegno, senza che possa essere attribuita alcuna rilevanza e/o efficacia ad eventuali modalità difformi, utilizzate dalle parti nel corso di precedenti prestazioni vettoriali, dovendosi attribuire alle stesse il valore di mera ed occasionale tolleranza, ad opera del Vettore.

Per espressa volontà delle parti, il Vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o mancanza di provvista di assegni di c.c. o circolari, accettati conformemente alle istruzioni impartite dal mittente. Il Vettore, in presenza di norme di legge che limitano l'incasso in contante, seguendo comunque le istruzioni come sopra descritte, per importi eccedenti i limiti consentiti di incasso di contante, è autorizzato a ritirare assegni circolari intestati al mittente.

Fatti salvi ed impregiudicati eventuali obblighi ulteriori assunti dal mittente nei confronti del Vettore, con autonome dichiarazioni formulate per iscritto, il Vettore è esonerato da responsabilità in caso di errori e/o omissioni di c/assegni su spedizioni, la cui bollettazione derivi da archivi elettronici o trasmissione dati forniti dal mittente. Il Vettore non si assume alcuna responsabilità riguardo alla perdita dei titoli di credito emessi al portatore, girati in bianco o comunque negoziabili da chiunque, mentre in caso di perdita di assegni non trasferibili il Vettore sarà unicamente tenuto a sporgere relativa denuncia, onde consentire l'attivazione della procedura di cui agli articoli 73 e 86 della Legge Assegni 13.

17. MERCI PERICOLOSE

Il Vettore ha facoltà di non accettare merci pericolose. Qualora gli vengano affidate merci pericolose, senza le indicazioni e i documenti previsti dalla normativa nazionale ed internazionale, il Vettore eserciterà rivalsa sul Committente, per eventuali pregiudizi di qualsiasi natura, che possano essere derivati dall' accettazione dell'incarico e, comunque, il Committente si obbliga a manlevare il Vettore per qualsivoglia danno e/o pregiudizio subito

18. RECESSO

Il Vettore ha facoltà di recedere dal contratto, qualora verifichi che la merce consegnatagli ed eventualmente già accettata: 1. non sia fornita di indicazioni, dell'etichettatura dell'imballaggio, dei documenti conformemente a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni, anche internazionali, vigenti; 2. per sua natura non consenta una regolare esecuzione dell'incarico; 3.possa arrecare pregiudizio a persone, animali, cose; 4. sia soggetta a

rapido deterioramento o decomposizione. In tal caso, il vettore ha facoltà di restituire la merce al mittente o anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione. Il mittente si obbliga a tenere indenne e/o manlevare il vettore per le conseguenze dannose e le spese che possano derivare a carico di quest' ultimo.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI RISOLUTIVE

Il presente Contratto si risolve, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nel caso di ritardo del Committente nel pagamento, anche parziale, del corrispettivo oltre il termine stabilito tra le parti.

Il presente contratto si risolve altresì ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nel caso di assoggettamento di una delle parti a procedura fallimentare o ad una qualsiasi altra procedura concorsuale.

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto la cancellazione dell'iscrizione del Vettore dall'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi o l'applicazione di eventuali vincoli o limitazioni. In tale evenienze, il Vettore avrà l'obbligo di informare tempestivamente il Committente.

Nel caso in cui il Contratto venga dichiarato risolto il Vettore avrà comunque diritto al pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il committente dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14, Re.Ue 2016/679 e del D.Lgs.196/2003 presenti sul sito della C.T. Transport s.r.l.

21.FOROCOMPETENTE

Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, estinzione e nullità del presente contratto, così pure come per ogni altro aspetto e profilo ad esso collegati, le parti individuano come Foro esclusivamente competente il Foro di Parma.

Parma lì 1.1.2025

C.T.Transport S.r.l.